

Determina Dirigenziale N. 7008 del 09/07/2025

PROPONENTE: UOC DIREZIONE DS 54 S. GIORGIO

OGGETTO: D.L.GS N. 81/2008 ART. 18 - ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI - NOMINA DATORE DI LAVORO - INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI E DEI PREPOSTI ANNO 2025 PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N°54 ESCLUSI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE, SALUTE MENTALE E DIPENDENZE COME DA DEL. 908 DEL 18.10.2022 E UOC SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 COME DA DEL. 451 DEL 20.04.2023 – MODIFICA DETERMINA N°600 DEL 21.01.2025 PER TRASFERIMENTO DI PERSONALE DEL SERVIZIO DI FARMACIA DISTRETTUALE

In pubblicazione dal 09/07/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto esecutivo dal 20/07/2025

Elenco firmatari

Francesco Lettieri - UOC DIREZIONE DS 54 S. GIORGIO

Oggetto: D.L.GS N. 81/2008 ART. 18 - ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI - NOMINA DATORE DI LAVORO - INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI E DEI PREPOSTI ANNO 2025 PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N°54 ESCLUSI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE, SALUTE MENTALE E DIPENDENZE COME DA DEL. 908 DEL 18.10.2022 E UOC SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 COME DA DEL. 451 DEL 20.04.2023 – MODIFICA DETERMINA N°600 DEL 21.01.2025 PER TRASFERIMENTO DI PERSONALE DEL SERVIZIO DI FARMACIA DISTRETTUALE

UOC DIREZIONE DS 54 S. GIORGIO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore U.O.C. DIREZIONE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DS 54 delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità Del Titolare del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità presente atto al Regolamento europeo n.679 del 26 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata infine la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n.190

vista la deliberazione del Commissario Straordinario della A.S.L. Napoli 3 Sud n.237 del 12 Giugno 2009;

Premesso che:

- con deliberazione della A.S.L. Napoli 3 Sud n. 316 del 16/12/2016, la Direzione generale ritenne d'individuare quali Datori di Lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i., i Direttori delle macrostrutture aziendali e tra di essi il Direttore del Distretto Sanitario n.54 di San Giorgio a Cremano- San Sebastiano al Vesuvio;

- Con deliberazione aziendale n°908 del 18.10.2022 questa Azienda rimodulava il modello organizzativo per quanto attiene il D.Lgs n°81/2008;

- con deliberazione aziendale n° 451 del 20.04.2023 questa Azienda ha rimodulato il modello organizzativo per quanto attiene il D.Lgs n°81/2008;

evidenziato che

- tale individuazione ha altresì inteso ricomprendere le funzioni di datore di lavoro in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro tutte le Strutture e le Articolazioni presenti nell'ambito territoriale del Distretto ancorchè gestionalmente ed organizzativamente poste in capo ad altri Direttori di SS.CC. e/o Direttori di Dipartimento e/o Direttori di Servizi centrali;

Determina Dirigenziale

preso atto che

- con nota del 13 gennaio 2017 i direttori di distretto chiedevano un riesame della delibera n.316/2016, mettendo in evidenza la discriminazione operata a favore dei responsabili di Dipartimento che pur avendo strutture rilevanti ed innumerevoli sul territorio venivano esonerati da ogni tipo di responsabilità diretta a scapito dei citati direttori di distretto;

riscontrato che

- questa individuazione di fatto era antinomica in quanto i direttori di distretto in qualità di datori di lavoro non avevano contezza dei processi lavorativi dei dipendenti di altre articolazioni territoriali od ospedalieri ora assegnati per la citata delibera 316, in particolare per le competenze e i provvedimenti della sorveglianza sanitaria;

preso atto che

- con nota n.3105772 del 17/01/2017 la Direzione generale respingeva la richiesta di riesame dei Direttori di Distretto;

visto che

- La delibera n.511 del 28.05.2019 "presa d'atto ed approvazione del regolamento aziendale per l'applicazione decreto legislativo 81/08 e S.M.I. ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n.316/2015

considerato che

- corre l'obbligo a chi scrive di adoperarsi nel limite delle possibilità con le risorse disponibili, di ottemperare a quanto disposto dalla Direzione generale, non solo per dovere dirigenziale e contrattuale, ma anche al fine di non creare soluzioni di continuità nella linea di responsabilità della gestione sanitaria aziendale;

visto che

- in virtù del D.Lgs. 81/2008 "datore di lavoro» è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva e che per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività,

Determina Dirigenziale

preso atto che

- il citato D Lgs 81/2008 all'art 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente stabilisce che 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne

Determina Dirigenziale

tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro

che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro²⁴;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto

giudizio di idoneità. 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

Determina Dirigenziale

d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Ritenuto doversi provvedere in tal senso con la individuazione dei diversi dirigenti obbligati ai compiti di cui all'art. 18 D.Lgs 81/2008 in ragione delle attribuzioni e competenze conferite agli stessi nei diversi campi di attività territorialmente distribuite in Strutture, Articolazioni e Uffici presenti in questo Distretto Sanitario;

DATO ATTO che l'elenco di strutture, Articolazioni e Uffici presenti risultano essere quelli appresso elencate:

Distretto Socio Sanitario (Direzione, Cure Primarie: Assistenza Sanitaria di Base, Medicina Legale, Poliambulatorio, Continuità Assistenziale, Punto Prelievo, Assistenza Territoriale: Ufficio Socio Sanitario, Assistenza Anziani, Materno infantile e Riabilitazione, Uffici Amministrativi: (Personale, CUP, Ticket, Centro di costo): via Marconi –San Giorgio a Cremano
Servizio Farmaceutico via Cappiello n°141 – San Giorgio a Cremano
U.O.M.L.: via Cappiello (Parco Quadrifoglio) San Giorgio a Cremano
Locali per archivio San Giorgio a Cremano – San Sebastiano al Vesuvio
Poliambulatorio Specialistica, Consultorio, Vaccinazioni, CUP, Ticket: via Panoramica San Sebastiano al Vesuvio

Visti

- gli avvicendamenti per quiescenza o sostituzioni nella direzione delle Articolazioni aziendali ospitate nelle strutture assegnate al Direttore del distretto sociosanitario n. 54 di San Giorgio a Cremano- San Sebastiano al Vesuvio, che comportano un aggiornamento e modifica della determina dirigenziale del Distretto 54 del 2024

Ritenuto

- dover procedere alla conferma/nomina dei Dirigenti e dei Preposti in aderenza al D.Lgs n°81/2008 per le strutture di afferenza distrettuale e delle strutture centrali insistenti sul medesimo territorio ancorché dirette da un Direttore UOC, **con l'esclusione delle strutture afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale, Dipendenze e Prevenzione e UOC Sistema Emergenza Territoriale 118;**

Determina Dirigenziale

DETERMINA di

- individuare quali dirigenti e preposti responsabili degli adempimenti in premessa segnati, in ragione delle singole posizioni organizzative all'interno della Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud ed attribuzioni conferite, i seguenti dirigenti e preposti con a fianco di ciascuno lo Stabilimento, Ufficio, Struttura, Attività presente territorialmente nei Comuni di questo Distretto Sanitario n.54 identificato con il numero assegnato nella ricognizione sopra specificata:

- Dr.ssa Giovanna De Leo Dirigente Responsabile del Presidio di San Giorgio a Cremano, Presidio di San Sebastiano al Vesuvio, comprensivi dei locali della Medicina Legale
- Dott.ssa Anna Barra Dirigente Preposta Direzione, Uffici Amministrativi, Personale, Protocollo, servizi annessi ai locali 4° piano e ambienti di archivio di pertinenza, via Marconi n°31 San Giorgio a Cremano
- Dott.ssa Livia Ascione Dirigente Preposta Materno Infantile, servizi annessi ai locali 3° piano e ambienti di archivio di pertinenza sede di San Giorgio a Cremano
- Dr. Giovanni Florenzano Dirigente Preposto Continuità Assistenziale, Diabetologia, Poliambulatorio, Assistenza Anziani, locali annessi al 2° piano e ambienti di archivio di pertinenza, sede di San Giorgio a Cremano
- Dr.ssa Amalia De Marco Dirigente Preposta CUP, Ticket, Punto Prelievo Riabilitazione, servizi annessi ai locali 1° piano e ambienti di archivio di pertinenza, sede di San Giorgio a Cremano
- Dr. Zambra Giovanni Dirigente Preposto Uffici Medicina Legale via Cappiello (Parco Quadrifoglio) e ambienti di archivio di pertinenza San Giorgio a Cremano
- Dr.ssa Federica Di Ruocco Dirigente Preposta Farmacia Distrettuale via Cappiello n. 141 e ambienti di archivio di pertinenza San Giorgio a Cremano
- Dr. Tommaso Pilla Preposto Presidio di San Sebastiano al Vesuvio via Panoramica e ambienti di archivio di pertinenza

□ Precisare che ogni dirigente individuato, potrà promuovere la designazione di soggetti preposti di cui all'art 19 del D Lgs 81/2008 («preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

in particolare avranno il compito di :

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni

Determina Dirigenziale

debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 per ciascun Stabilimento, Articolazione, Ufficio di che trattasi per sovrintendere ed attuare direttive in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Notificare la presente a tutti i dirigenti e preposti individuati, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Asl Napoli 3 Sud;

Rimandare a successiva notifica determinazioni e comunicazioni a proposito della nomina della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, e dei professionisti incaricati della sorveglianza sanitaria, nonché in materia di RR.SS.LL.

trasferire il presente atto anche alla Direzione aziendale (generale, sanitaria ed amministrativa), al fine di acquisire eventuali determinazioni ostative, integrative o contrarie, per poter esercitare l'autotutela decisoria diretta, ove essi ravvedano in esso, eventuali fattispecie di cui agli art.21 nonies et quinquies della L.241/90;

Pubblicare la presente determina sull'albo pretorio e sul link del distretto n. 54 di San Giorgio a Cremano

Il Sottoscritto Dirigente della Struttura U.O.C. DIREZIONE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DS 54 sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente determina dirigenziale, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i..

Il Direttore della Struttura

(Francesco Lettierio)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n82 s.m.i. e norme collegate.

- Sostituisce la firma autografa)

Determina Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.